



IMPOSTE SUL REDDITO

I controlli di fine anno del soggetto forfetario

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La pubblicazione della [circolare 32/E/2023](#) sul tema delle conseguenze in caso di **fuoriuscita immediata in corso d'anno dal regime forfettario**, ripropone incidentalmente la questione delle **verifiche da eseguire**, per capire se il medesimo regime forfettario sia o meno **applicabile nell'anno successivo**. Al riguardo è opportuno dividere questa sorta di "check up", che va eseguito a fine esercizio, in **due macro aree**:

- i controlli da eseguire rispetto ad **eventi accaduti nel 2023**, analizzati in questo contributo;
- In controlli che dovranno essere eseguiti rispetto ad **eventi che accadranno nel 2024** (che saranno analizzati in un **prossimo contributo**).

I controlli "retroattivi" riferiti al 2023

Per capire se il contribuente potrà applicare il regime forfettario anche nel 2024 una serie di verifiche andranno eseguite, rispetto ad **eventi accaduti nel 2023**.

I ricavi o compensi

In primo luogo, va messo in risalto il tema dei **ricavi o compensi**, che non devono aver **superato il tetto di euro 85.000** nel corso del 2023, mentre per il superamento del limite di euro 100.000, è già intervenuta massicciamente la [circolare n. 32/E/2023](#), ma è altro [tema oggetto di altri interventi](#). Tornando alla verifica del superamento della prima soglia di euro 85.000, la [circolare n. 32/E/2023](#) conferma che il limite in rassegna deve essere analizzato in base al regime di determinazione del reddito applicabile nell'anno precedente; sicché, per il forfettario (che era già tale nel 2023) il criterio da utilizzare è **quello di cassa**, così come nel caso di chi, nel 2023, **era semplificato di cassa senza l'opzione**, di cui all'[articolo 18, comma 5](#),



D.P.R. 600/73. Invece, il **semplificato di cassa**, che ha esercitato l'opzione per dare valenza al momento della registrazione del documento contabile, assumerà **il totale dei ricavi fatturati e registrati**. Il **contribuente in regime ordinario** nel 2023 assumerà, invece, come criterio di computo, **quello di competenza**. Va segnalato che il tetto di euro 85.000 va **ragguagliato ad anno** per chi, nel 2023, non ha esercitato l'attività per l'intero anno solare; diversamente, nessun ragguaglio va eseguito, secondo la richiamata [circolare n. 32/E/2023](#), sul tetto di euro 100.000 **da assumere quale cifra assoluta**.

Le spese per personale dipendente o assimilato

Il sostenimento di **spese per personale dipendente** o assimilato - comprendendo in tale dizione anche le prestazioni di lavoro eseguite dai familiari, ai sensi dell'[articolo 60, Tuir](#) - non deve aver superato il tetto di euro 20.000 annuo. Il termine "spese" induce a ritenere che debbano essere considerati anche **elementi del costo del personale** che non entrano nel reddito del percettore quali, ad esempio, i **contributi ed i costi per mensilità aggiuntive** o TFR.

Le partecipazioni societarie

La fattispecie di cui all'[articolo 1, comma 57, lett. d\), L. 190/2014](#) va idealmente divisa in due fattispecie:

- la **partecipazione in società di persone** (controllo retroattivo);
- la **partecipazione in Srl** (controllo in corso di esercizio).

Per quanto attiene alla prima ipotesi (controllo retroattivo), alla luce del modificato orientamento interpretativo inserito nella [circolare n. 9/E/2019](#) (rispetto alla precedente [circolare n.10/E/2016](#)) è necessario che, all'1° gennaio dell'anno in corso, **non sia presente alcuna partecipazione in società di persone**, se si vuole applicare il regime forfettario. Fa eccezione, a tale previsione, la **partecipazione in società semplice** (che è ammessa), purché da essa non si ritragga reddito professionale, bensì **reddito fondiario** (immobiliare o agrario). Va ricordato che questo esame deve essere esteso anche alle partecipazioni in impresa familiare.

Il discorso cambia per le **partecipazioni in Srl**, di cui si dirà in un prossimo contributo.

Percezione di reddito da lavoro dipendente

Con la lett. d ter), del citato comma 57, è stata inserita la causa ostaiva della **percezione di reddito da lavoro dipendente** (o assimilato) per ammontare **superiore a euro 30.000**. Tale



importo va monitorato, non solo nel caso di rapporto di lavoro dipendente classico (incluso il reddito da pensione), ma anche per **alcune fattispecie di reddito assimilato** che sono frequenti nella prassi operativa quali i rapporti di cui alla lett. c bis), dell'[articolo 50, Tuir](#), cioè i compensi spettanti (e percepiti) **dall'organo amministrativo**. È importante considerare che il tetto soglia non si applica nel caso in cui il **rapporto di lavoro sia cessato nell'anno precedente** (non nell'anno in corso nel quale si vorrebbe applicare il regime forfettario in base alla tesi sostenuta nella [circolare n. 10/E/2016](#), par. 2.3 sul vecchio limite riproposto dalla L. 160/2019), a meno che la cessazione **non sia seguita dall'avvio di un nuovo rapporto di lavoro sussistente al 31 dicembre** (o sussistente il reddito da pensione). **Non vanno considerati**, nel tetto soglia, i **redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata** (classico esempio il TFR, così come chiarito dalla risposta ad Interpello n. 102/2020), mentre rilevano quelli rappresentati da **premio di risultato**, ancorché **assoggettati ad imposta sostitutiva**, in base al dettato della [risposta ad Interpello n. 398/2020](#).

Il caso particolare del dipendente - che ha dato le dimissioni in un anno X, ma che ha dovuto mantenere in essere il rapporto di lavoro fino all'anno X + 1 (per rispettare l'obbligo di preavviso) - è stato esaminato nella [risposta ad Interpello n. 368/2021](#) che non ha tenuto conto della obbligatorietà della prestazione insita nel preavviso, affermando che il rapporto di lavoro non poteva ritenersi cessato e, quindi, che **operava a pieno titolo il tetto di euro 30.000**, realizzandosi la causa ostante all'applicazione del regime forfettario.

Con la [risposta ad Interpello n. 257/2021](#), l'Agenzia delle entrate ha esaminato, infine, l'ipotesi del soggetto che ha svolto prestazioni lavorative a **beneficio di un datore di lavoro estero**, arrivando alla conclusione che, nonostante il datore di lavoro sia un soggetto non residente, si è manifestato, comunque, **un reddito da lavoro dipendente** che entra, a pieno titolo, nell'ammontare del tetto soglia di euro 30.000 sicché, ove tale tetto sia superato, il contribuente **dovrà abbandonare il regime forfettario**.